

TRIBUNALE DI RAGUSA
- SEZIONE LAVORO -

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA PER LA
DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
EX ART. 151 C.P.C.**

* * *

PER la Sig.ra **ZACCARIA ISABELLA**, nata a Modica (RG) il 26.08.1974 (Cod. Fisc. ZCCSLL74M66F258B) ed ivi residente nella Via Resistenza Partigiana n. 218, rappresentata e difesa dall'**Avv. Giorgio Zocco**, del Foro di Ragusa - Cod. Fisc. ZCC GRG 80H05 H163P - tel. e fax: 0932/1972174 - P.E.C. *giorgio.zocco@avvocatimodica.legalmail.it* - ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Modica (RG) nella Via Resistenza Partigiana n. 25/R, giusta procura alle liti allegata in calce al presente atto. **- RICORRENTE -**

CONTRO

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma (C.A.P. 00153) nel Viale Trastevere n. 76/a (C.F. 80185250588 PEC *urp@postacert.istruzione.it*) rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catania (C.A.P. 95127) nella Via Vecchia Ognina n. 149;

2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Palermo (C.A.P. 90146) nella Via G. Fattori n. 60 (C.F. 80018500829, PEC: *drsi@postacert.istruzione.it*) rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catania (C.A.P. 95127) nella Via Vecchia Ognina n. 149;

3) AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catania (C.A.P. 95127) nella Via Vecchia Ognina n. 149; **- RESISTENTI -**

IN FATTO E IN DIRITTO

La ricorrente, vincitrice di concorso, è stata immessa in ruolo nella c.d. fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) su posti di potenziamento nella scuola primaria per le classi di concorso EE posto comune, superando il relativo anno di prova previsto in seno alla relativa ordinanza.

In ragione dell'immissione in ruolo, è stata assunta dal Ministero dell'Istruzione, già M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Istituto Comprensivo ICS "Giovanni XXIII" Vedano (MIIC81200N), in qualità di docente di scuola primaria per effetto della L. 107/2015 art. 1 co. 98 lettera c)



graduatoria G.A.E., con contratto di lavoro a tempo indeterminato del giorno 1.12.2015, in qualità di docente di ruolo in prova per un posto comune, con decorrenza giuridica dal giorno 1.09.2015 e con decorrenza economica a partire dal giorno 1.12.2015 (All. 1).

In ragione del predetto contratto di lavoro la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 sempre presso l'Istituto Comprensivo ICS "Giovanni XXIII" di Vedano Al Lambro (MB), sede di "titolarità".

Per l'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente ha chiesto e ottenuto l'assegnazione provvisoria che le è stata concessa presso l'I.C.S. Giacomo Albo - Giovanni XXIII di Modica (RG) Via Furio Camillo n. 40 mentre, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, tutt'oggi in corso, la ricorrente ha chiesto e ottenuto l'assegnazione provvisoria che le è stata concessa presso l'I.C. Raffaele Poidomani di Modica (RG), ove presterà servizio, peraltro, fino al prossimo 31.08.2022 (Cfr. All. 2 posizione riga n. 305). **Da qui, il deposito del presente ricorso sul foro di Ragusa, attesa la disposizione di cui all'art. 413 del c.p.c.**

La ricorrente a seguito dell'Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2021/22, ha presentato, come ogni anno, la **domanda di trasferimento per la scuola primaria per l'anno scolastico 2021/2022** indicando come preferenze:

- 1) Scuola, codice RGEE825013, provincia RG, dizione Raffaele Poidomani;
- 2) Scuola, codice RGEE809015, provincia RG, dizione S. Marta;
- 3) Scuola, codice RGEE810019, provincia RG, dizione Delegazione Comunale Primaria;
- 4) Scuola, codice RGEE02101R, provincia RG, dizione Piano Gesù;
- 5) Scuola, codice RGEE81801X, provincia RG, dizione Scuola Primaria;
- 6) Scuola, codice RGCT702005, provincia RG dizione Centro Territ. Perm. Istr. Form. Età Adulta;
- 7) Scuola, codice RGEE837019, provincia RG, dizione Giacomo Albo;
- 8) Comune, codice F258, provincia RG, dizione Modica;
- 9) Comune, codice I535, provincia RG, dizione Scicli;
- 10) Comune, codice M088, provincia RG, dizione Vittoria;
- 11) Comune, codice G953, provincia RG, dizione Pozzallo;
- 12) Comune, codice C927, provincia RG, dizione Comiso;
- 13) Comune, codice H163, provincia RG, dizione Ragusa;
- 14) Comune, codice E366, provincia RG, dizione Ispica;
- 15) Provincia, codice RG, provincia RG, dizione Ragusa;

A seguito della superiore domanda di trasferimento, il Ministero dell'Istruzione, *già* M.I.U.R. ha, inoltrato alla docente Zaccaria Isabella la certificazione attestante il punteggio della stessa conseguito e ciò ai fini della valutazione della chiesta domanda, con la quale è stato riconosciuto un punteggio base pari a **51.0 punti oltre un punteggio aggiuntivo per il comune raggiungimento pari a 6.0 punti** e, quindi, un punteggio definitivo pari a **complessivi 57.0 punti (All. 3)**.

Successivamente, in data 7.06.2021 la Sig.ra Zaccaria ha ricevuto una semplice email con la quale, in



maniera eufemisticamente sommaria e approssimativa, è stata notiziata del mancato accoglimento del *movimento richiesto* (All. 4).

Con non poco stupore la ricorrente, a seguito della disamina dei bollettini pubblicati a conclusione dell'iter procedimentale inerente al trasferimento dei docenti della scuola primaria per l'A.S. 2021 - 2022, ha appreso che altri suoi colleghi docenti, con punteggio inferiore rispetto a quello alla stessa attribuito, hanno ottenuto i trasferimenti richiesti presso le sedi dalla stessa indicate in sede di domanda.

Come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, invero, risultano essere stati trasferiti su posti (*rectius* ambiti) indicati in domanda dalla ricorrente, diversi docenti con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente (*id est* 57 punti) e, segnatamente, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per l'ambito di Ragusa, la docente Migliore Laura trasferita con punteggio pari a 9 punti da Acqui Terme a Modica (All. 5 *Cfr.* posizione riga n. 74).

Per mero scrupolo di completezza espositiva si rileva, altresì, come la ricorrente abbia puntualmente presentato anche per gli anni passati 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 la domanda annuale di trasferimento dalla sede di assegnazione definitiva (Lombardia) agli ambiti dalla stessa indicati (Provincia di Ragusa e Regione Sicilia) e, altrettanto puntualmente, il Ministero ha disatteso la richiesta della docente Zaccaria accogliendo, per contro, i trasferimenti di altri docenti che, anche in tutti gli altri anni, sono stati trasferiti con punteggio inferiore a quello vantato, di volta in volta, dalla docente Zaccaria per come si evince dai bollettini relativi agli anni precedenti e allegati al presente ricorso (All. 6).

Si pensi ad esempio alla docente Gangi Chiodo Serena che nell'A.S. 2020-2021 con punteggio di 29 (la ricorrente per l'A.S. 2020-2021 aveva un punteggio complessivo di 49 punti *sic!*) è stata trasferita da Nova Milanese (MB) a Pozzallo (RG) (All. 7 *Cfr.* riga 3) o, ancora, nell'A.S. 2016-2017 i docenti Bonomo Monica, Cicero Annalisa, Criscione Giuseppina, Agrò Carla, Garofalo Giovanna, Guarnaccia Donatella (e altri), con punteggio maturato rispettivamente di 12, 18, 18, 18, 12, 12 e quindi ben al di sotto di quello dell'odierna ricorrente Zaccaria (che nello stesso anno ne vantava 21), hanno ottenuto un trasferimento negli ambiti della Provincia di Ragusa e ciò nonostante la ricorrente in domanda avesse indicato i medesimi ambiti (All. 8).

È fin troppo evidente, quindi, che i trasferimenti siano certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal Ministero nell'effettuazione di siffatte operazioni, così tanto macroscopici e gravi, da inficiarne la legittimità e, pertanto, suscettibili di censura giurisdizionale.

La ricorrente, all'esito delle operazioni di mobilità, quindi, non ha ottenuto il trasferimento richiesto rimanendo, pertanto, assegnata alla sede della collocazione originaria di Monza Brianza e ciò sebbene la stessa avesse totalizzato un punteggio superiore ai colleghi, poi di fatto trasferiti, e nonostante la stessa, in sede di domanda, avesse indicato per primi gli ambiti della Regione Sicilia e in particolare della Provincia di Ragusa.

Per mero scrupolo di completezza espositiva, si aggiunga che la ricorrente, nelle *more*, ha ripresentato nuova domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la scuola primaria A.S. 2021/2022 indicando,



come nelle precedenti domande, di usufruire del diritto di precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'A.S. 2021/2022 (All. 9).

La superiore domanda di assegnazione provvisoria, come detto, anche per quest'anno **è stata accolta** e la ricorrente è stata assegnata su posto di sostegno, restando comunque titolare di posto comune.

Stando così le cose, non v'è chi non veda come la mancata assegnazione della ricorrente presso uno degli ambiti indicati in domanda, sia conseguenza dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità e comunque di un evidente errato funzionamento del sistema predisposto dal Ministero e del quale si dirà meglio *infra*.

In ragione delle superiori deduzioni e argomentazioni è del tutto evidente come il mancato accoglimento del chiesto trasferimento risulti *ictu oculi* illegittimo per i seguenti

MOTIVI

Il contestato trasferimento è frutto di una procedura del tutto illegittima in quanto lo stesso è stato demandato ad un algoritmo informatico, la cui illegittimità è stata accertata e dichiarata anche dal TAR Lazio.

Con tale procedura automatica, equivalente, come detto, ad un vero e proprio algoritmo è stata esercitata una vera e propria attività amministrativa impersonale ed arbitraria, disponendo illogicamente trasferimenti in una provincia piuttosto che in un'altra.

Sul punto va osservato che la sentenza n. 10964/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha certificato l'errore in cui è incorso il Ministero dell'istruzione con l'ordinanza ministeriale 241/2016 poiché *"...è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola..."*.

Conseguentemente è stata dichiarata l'illegittimità della suddetta procedura, la quale ha violato gli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e dunque i precetti di imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre che di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, ingiustizia, illogicità ed irrazionalità espressamente dedotti e i basilari principi costituzionali di parità di trattamento, equità e giustizia.

Invero, non solo sono sconosciuti i criteri utilizzati, ma nessuna motivazione è stata data dalla P.A., la quale si è limitata a comunicare il disposto trasferimento con una mera e-mail.

Non sfuggirà, infatti, che l'importanza della motivazione trova conferma in una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 310/2010), nella quale è stato appunto evidenziato come l'obbligo di motivare i provvedimenti trovi fondamento negli articoli 97 e 113 della Costituzione, posto che da un lato costituisce corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, e, dall'altro, garantisce al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa la propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale.

Ed ancora: *"...l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (vincolati e non), la cui valenza primaria è stata affermata anche a livello comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 41) e dall'art. 296 comma 2, Trattato UE, sia pure con riferimento agli «atti giuridici», non è volto soltanto*



a consentire il sindacato in sede giurisdizionale sul modo in cui l'Amministrazione ha esercitato i suoi poteri, discrezionali o vincolati, ma è anche rispondente al più generale dovere di trasparenza dell'Amministrazione in modo che il suo agire sia comunque intellegibile da parte dei destinatari. In particolare, sia pure nella diversa varietà di contenuti, suscettibili di mutare in ragione della diversa tipologia di provvedimenti di volta in volta interessati dall'obbligo di motivazione, detto obbligo presenta un nucleo irriducibile, rappresentato dalla necessità che l'Amministrazione esteri, sia pure succintamente, le ragioni che l'hanno indotta a determinarsi in una determinata maniera..." (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, n. 1005/2013).

Del resto, la circostanza che l'odierna ricorrente sia stata trasferita a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza sua e della propria famiglia, costituisce chiara violazione del principio meritocratico atteso che altri docenti, siccome *infra* dimostrato, con punteggio inferiore a quello attribuito alla medesima sono stati collocati presso l'ambito richiesto della Regione Sicilia.

Ciò posto, risulta opportuno analizzare la contestata procedura di mobilità e le relative norme pattizie.

L'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, così recita "*... per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale ...*".

Come è noto, con successiva Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016 che ha approvato il C.C.N.I. sottoscritto in pari data è stata ulteriormente integrata, del tutto illegittimamente, la previsione di cui al richiamato art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015.

L'art. 6 del citato C.C.N.I., infatti, ha stabilito che "*... gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia...*"; mentre per gli "*...assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da G.A.E.*" è prevista la loro partecipazione alla "*...mobilità territoriale ...*".

In base alla predetta - illegittima - previsione di cui all'art. 6, dunque, solamente ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito di cui al concorso del 2012 è stata assicurata e/o comunque concessa in privilegio la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale. Diversa sorte, invero, è stata segnata



per i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, come l'odierna ricorrente: questi ultimi, infatti, sono stati costretti a richiedere il trasferimento in una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale solo in via subordinata rispetto ai primi ed indipendentemente dal punteggio da ciascuno posseduto ai fini della mobilità.

I docenti provenienti da G.A.E., infatti, pur avendo un punteggio più alto in graduatoria rispetto a quelli del concorso del 2012, hanno avuto l'assegnazione di sedi più distanti e del tutto differenti da quelle scelte con preferenza.

Come, dunque, evidenziato anche dal TAR Lazio con la summenzionata sentenza non sono stati indicati né le motivazioni né i criteri di tale procedura, la quale ha demandato e stabilito i trasferimenti senza alcuna cognizione di causa, comportando solo gravi disparità di trattamento fra i docenti delle diverse fasi di appartenenza. Tutto ciò - si ribadisce - con chiara violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 4, 35.

Si consideri, a tal uopo, che per la classe di concorso EE all'odierna ricorrente per l'A.S. 2016/2017 è stato attribuito il punteggio pari a complessivi 21 punti. Nonostante, dunque, il predetto punteggio, la medesima è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da numerosi docenti, siccome evincibile dalla graduatoria allegata e per come *ut supra* già censurato. Queste ultime, infatti, sono state trasferite presso la Regione Sicilia e segnatamente nella provincia di Ragusa.

Tale circostanza si è verificata, dunque, anche per gli anni successivi.

In relazione alla domanda di mobilità per l'A.S. 2017/2018 all'odierna ricorrente, infatti, è stato attribuito un punteggio pari a complessivi 25 punti (*Cfr.* pag. 18 dell'All. 6). Anche in tal caso, l'odierna ricorrente è stata preceduta ancora in graduatoria da numerosi docenti aventi un punteggio inferiore (All. 10).

Analogamente, in relazione alla domanda di mobilità per l'A.S. 2018/2019 all'odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a complessivi 31 punti (*Cfr.* pag. 27 dell'All. 6). Anche in tal caso, la medesima è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da altri docenti aventi un punteggio inferiore siccome indicato in seno alle graduatorie allegate, i quali sono stati trasferiti presso la Regione Sicilia e segnatamente nella provincia di Ragusa (All. 11).

Lo stesso è accaduto in relazione alla domanda di mobilità per l'A.S. 2019/2020 dove all'odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a complessivi 36 punti (*Cfr.* pag. 36 dell'All. 6). Anche in questo caso la sig.ra Zaccaria è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da altri docenti aventi un punteggio inferiore (All. 12).

Lo stesso dicasi per l'A.S. 2020/2021 dove la medesima ha riportato un punteggio pari a complessivi 49 punti (*Cfr.* pag. 45 dell'All. 6) ed anche in tal caso è stata preceduta in graduatoria da altri docenti aventi un punteggio inferiore (All. 13).

Altro pregiudizio patito dalla sig.ra Zaccaria, oltre all'onere di partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, è costituito dal fatto che il M.I.U.R. non ha tenuto in alcun modo conto delle preferenze formulate in seno alla domanda di mobilità.



Conseguentemente, tale complesso meccanismo straordinario di mobilità, considerato alla stregua di una vera e propria lotteria, è risultato pregiudizievole per quei docenti, quale appunto l'odierna ricorrente, che sono stati assegnati e trasferiti in ambiti provinciali più lontani rispetto alla provincia di propria residenza, pur avendo superato a suo tempo un concorso regionale per l'assunzione presso la Regione Sicilia e pur avendo espresso delle preferenze in ordine alla collocazione nei rispettivi ambiti di appartenenza.

I provvedimenti inerenti i trasferimenti, comunicati via mail, sono stati emessi non solo sulla base di una procedura del tutto contraria ai principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, ma altresì sulla base di una ordinanza ministeriale (la n. 241/2016), i cui effetti alla suddetta data del 29.07.2016 erano già stati sospesi dal T.A.R. Lazio, Roma.

Quest'ultimo, infatti, con ordinanza cautelare n. 4720 del 14.07.2016 ha censurato le norme sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, nella parte in cui sono state previste "...*deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento, ravvisando, altresì, profili di illegittimità costituzionale in relazione alle norme in questione...*".

Tuttavia, non curante del contenuto di tale provvedimento, l'Amministrazione non ha sospeso la procedura di mobilità seppur suo preciso obbligo. Ne è prova la circostanza che la medesima ha comunicato i disposti trasferimenti. Tale inadempimento costituisce, inoltre, una chiara violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Ne deriva, dunque, che nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione dovrà essere dichiarata la nullità e/o l'annullamento del trasferimento presso l'ambito regionale della Lombardia disposto nei confronti della sig.ra Zaccaria, la quale, conseguentemente dovrà essere collocata presso l'ambito prescelto quale Sicilia 0023 e 0024.

Da ultimo, ma non per ultimo, si rileva come l'intestato Tribunale del Lavoro adito abbia già avuto modo di pronunciarsi favorevolmente sulle domande presentate da altri colleghi dell'odierna ricorrente, accogliendole integralmente.

In particolare nei giudizi già definiti, i ricorrenti lamentavano con gli stessi motivi e/o le stesse deduzioni oggi formulate con il presente ricorso, tutte le violazioni nelle quali sono incorse gli odierni resistenti.

Nei citati giudizi questo Tribunale - Sezione Lavoro - ha censurato la illegittimità di tali provvedimenti e ha dichiarato, nel contempo, il diritto dei ricorrenti di ottenere il trasferimento interprovinciale richiesto (Cfr. *ex plurimis* Sentenza Tribunale del Lavoro di Ragusa n. 688/2021 del 25/6/2021 a definizione del ricorso R.G.L. n. 1975/2020; Sentenza Tribunale del Lavoro di Ragusa n. 665/2021 del 23/6/2021 a definizione del ricorso R.G.L. n. 1937/2020; Sentenza Tribunale del Lavoro di Ragusa n. 687/2021 del 25/6/2021 a definizione del ricorso R.G.L. n. 1985/2020; Sentenza Tribunale del Lavoro di Ragusa n. 606/2021 del 9/6/2021 a definizione del ricorso R.G.L. n. 1885/2020).

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede che

PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE DEL LAVORO ADITO

IN VIA PRELIMINARE, nel merito ove ritenuto opportuno, in considerazione del rilevante numero dei

Tribunale di Ragusa
Sezione Lavoro
Ricorso ex art. 414 c.p.c.
Zaccaria Isabella / M.I.U.R. + 1



docenti in questione, autorizzare la notifica *ex art.151 c.p.c.* nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia /ambito territoriale della Provincia di Ragusa;

IN VIA PRINCIPALE, accogliere il presente ricorso e, previa disapplicazione delle disposizioni del CCNI per la mobilità del personale docente per gli AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 nonché per gli anni scolastici successivi o quelli ritenuti dall'On.le Tribunale adito e delle relative ordinanze ministeriali nella parte in cui prevedono l'accantonamento di posti in favore dei vincitori e degli idonei nel concorso di merito del 2012 e ordinare, a tal uopo, alle amministrazioni odierne resistenti di collocare la ricorrente all'interno dell'ambito territoriale 0023 o 0024 della Regione Sicilia, scuola primaria - posto comune senza distinzione in fasi, ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in sovrannumero, in ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atti ed anche in tal caso senza alcuna distinzione nelle c.d. fasi ed omettere ogni accantonamento in favore dei c.d. vincitori/idonei concorso di merito del 2012.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Con riserva d'ogni altra deduzione e/o eccezione a seguito delle avverse difese.

Ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari ad € 259,00.

Si producono in copia i seguenti documenti:

1. contratto di lavoro;
2. assegnazioni provvisorie A.S. 2021-2022;
3. domanda mobilità A.S. 2021-2022;
4. rigetto domanda mobilità A.S. 2021-2022;
5. bollettino trasferimenti A.S. 2021-2022;
6. domande mobilità anni precedenti;
7. trasferimenti su Ragusa A.S. 2020-2021;
8. bollettini trasferimenti A.S. 2016-2017;
9. domanda assegnazione provvisoria A.S. 2021-2022;
10. bollettini trasferimenti A.S. 2017-2018;
11. trasferimenti su Ragusa A.S. 2018-2019;
12. trasferimenti su Ragusa A.S. 2019-2020;
13. trasferimenti su Ragusa A.S. 2020-2021;

Modica, 1 Ottobre 2021.

avv. Giorgio Zocco



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEL LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO

CHE il ricorso ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità del disposto trasferimento operato dal M.I.U.R. nei confronti dell'odierna istante, ordinando alla citata Amministrazione di collocare quest'ultima all'interno dell'ambito territoriale 0023 della Regione Sicilia ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in sovrannumero, in ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atti;

CHE ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nella graduatoria potranno essere titolari di un potenziale interesse contrario a quello dell'odierna ricorrente;

CHE ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie inerenti la scuola primaria e quelli assegnati nella Provincia di Ragusa;

RILEVATO

CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi *ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari*;

CHE l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV sez. del C.d.S. n. 106/1990 *"non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato..."*;

CHE la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

CHE già l'art. 12 della L. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica e telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

CHE il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami previsti dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

CHE anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"... l'urgenza e sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso ... giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc, autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011*



mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'ufficio regionale per la Liguria..” (Trib. Genova, sez. lavoro n. 3578/11).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

CHIEDE

all'On. Giudice del lavoro adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2021/2022, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Miur dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente ed indicazione all'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *“..tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2021/2022, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa...”*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Modica, 1 Ottobre 2021

avv. Giorgio Zocco



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta **ZACCARIA ISABELLA**, nata a Modica (RG) il 26.08.1974 (Cod. Fisc. ZCCSLL74M66F258B) ed ivi residente nella Via Resistenza Partigiana n. 218, nomino l'**Avv. Giorgio Zocco**, del Foro di Ragusa, quale mio Procuratore alle liti e, dunque, a rappresentarmi e difendermi nel procedimento civile pendente presso il Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro - da instaurare contro: 1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma (C.A.P. 00153) nel Viale Trastevere n. 76/a (C.F. 80185250588 PEC urp@postacert.istruzione.it) rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catania (C.A.P. 95127) nella Via Vecchia Ognina n. 149; 2) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Palermo (C.A.P. 90146) nella Via G. Fattori n. 60 (C.F. 80018500829, PEC: drsi@postacert.istruzione.it) rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catania (C.A.P. 95127) nella Via Vecchia Ognina n. 149 e 3) **DOCENTI PARTECIPANTI ED AMMESSI AI MOVIMENTI INTERPROVINCIALI PER PER GLI AMBITI PROVINCIALI INDICATI NELLE PREFERENZE ESPRESSE NELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO** e in ogni ulteriore ed eventuale stato e grado del procedimento, compreso l'eventuale giudizio di opposizione, di esecuzione mobiliare e/o immobiliare e/o presso terzi, conferendo i più ampi poteri di legge, in particolare transigere, incassare e quietanzare, farsi sostituire e chiamare in causa, occorrendo, terze persone, spiegare domande riconvenzionali, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e svolgere, in generale, ogni attività difensiva ritenuta utile ai fini dell'espletamento del mandato, con promessa di tenere per rato e valido il suo operato. Eleggo domicilio presso il suo studio in Modica (RG) nella Via Resistenza Partigiana n. 25/R. Dichiaro di avere avuto conoscenza dell'informazione sui diritti previsti negli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche aventi ad oggetto la tutela del trattamento dei propri dati personali ed acconsento al loro trattamento al fine dello svolgimento dell'attività professionale, esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati sensibili, ex art. 22 della L. 675/96 e successive modifiche.

Modica, 30/09/2021.

Vera e autentica la superiore firma



R.G. 1895/2021



TRIBUNALE DI RAGUSA

Il giudice designato, dott.ssa Cristina Consoli;

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 415 e ss. c.p.c.;

considerato il notevole carico del ruolo, che non consente di discutere la causa prima della data di seguito indicata;

FISSA

dinanzi a sé, l'udienza di discussione della controversia per il giorno 01/07/2022, ore 9.30 e ss., con termine a parte ricorrente per la notifica al convenuto del ricorso introduttivo e del presente decreto di fissazione dell'udienza di dieci giorni dalla pronuncia del decreto medesimo e con onere, per parte convenuta, di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata depositando in cancelleria memoria difensiva nella quale devono essere esposte in maniera precisa tutte le difese in fatto e in diritto e indicati i mezzi di prova di cui intende avvalersi e nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

visto l'art. 151 c.p.c., autorizza la notificazione ai controinteressati nelle forme richieste in ricorso.

Ragusa, lì 04/10/2021.

Il giudice del lavoro
Dott.ssa Cristina Consoli

